

Allegato n. 6
(articolo 267)


Diritto di copia senza certificazione di conformità

<i>Numero pagine</i>	<i>diritto di copia forfettizzato</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>1-4</i>	<i>€ 0,96</i>
<i>5-10</i>	<i>€ 1,92</i>
<i>11-20</i>	<i>€ 3,84</i>
<i>21-50</i>	<i>€ 7,69</i>
<i>51-100</i>	<i>€ 15,38</i>
<i>Oltre le 100</i>	<i>€ 15,38 più € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100</i>

Allegato n. 7
(articolo 268)

Diritto di copia autentica

<i>numero di pagine</i>	<i>Diritto di copia forfettizzato</i>	<i>Diritto di certificazione di conformità</i>	<i>Totale delle colonne 2 e 3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1-4</i>	<i>€ 1,28</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 7,69</i>
<i>5-10</i>	<i>€ 2,57</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 8,98</i>
<i>11-20</i>	<i>€ 3,84</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 10,25</i>
<i>21-50</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 12,82</i>
<i>51-100</i>	<i>€ 12,82</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 19,23</i>
<i>oltre le 100</i>	<i>€ 12,82 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100</i>	<i>€ 6,41</i>	<i>€ 19,23 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100</i>



Allegato n. 8
(articolo 269)

**Diritto di copia
Su supporto diverso da quello cartaceo**

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
<i>1</i>	<i>2</i>
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€ 3,84
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,76
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 6,41
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	€ 7,69
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,62
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,50
per ogni compact disc	€ 320,48

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
MURA

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

15A04573

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 20 maggio 2015.

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 80, comma 1, del predetto decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con

propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.»;

Visto, altresì, l'art. 111, comma 1, del richiamato decreto legislativo il quale stabilisce che: «Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne

